

PIANO DI STOCK OPTIONS 2006-2009

come modificato Assemblea 13 aprile 2011

1. PREMESSA

Il presente piano (il “Piano”), approvato dal Consiglio di Amministrazione della RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A. (la “Società”) in data 2 marzo 2006, stabilisce i termini e le condizioni dell’attribuzione a determinati dipendenti della Società di opzioni per la sottoscrizione/acquisto di azioni ordinarie della Società. Scopo del presente Piano è incentivare l’impegno del *management (top management e middle management)* e dei dipendenti della Società o di società da quest’ultima direttamente o indirettamente controllate, che, anche se non appartenenti alla categoria dei dirigenti, siano assegnati a ruoli di particolare rilievo e contribuiscano al conseguimento dei risultati del Gruppo, mediante l’attribuzione di uno strumento di partecipazione diretta al capitale ed ai risultati del gruppo Recordati (il “Gruppo”).

2. AMMINISTRAZIONE DEL PIANO

Il Piano è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Società (il “Consiglio”), il quale può avvalersi dell’apporto consultivo del Comitato per la Retribuzione (*Compensation Committee*) nominato dal Consiglio medesimo (il “Comitato”) nel suo ambito. Il Consiglio stabilisce, in via generale, le opportune procedure applicative, dà esecuzione al Piano e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19, risolve le eventuali contestazioni. Nello svolgimento di tali attività, con esclusione delle determinazioni ed attività indicate ai successivi

articolo 5 e paragrafo 17.1, il Consiglio può operare anche attraverso il Presidente del Comitato per la Retribuzione (il “Presidente del Comitato”) il quale, nell’espletamento di tali compiti, si consulterà con gli altri membri del Comitato medesimo. Ove si avvalga del Presidente del Comitato, il Consiglio mantiene pieni poteri di supervisione e amministrazione del Piano. Esso può, in ogni momento integrare, revocare, sostituire o modificare le determinazioni del Presidente del Comitato, impregiudicata ogni attribuzione di diritti conseguiti dai beneficiari del Piano, in base al Piano stesso.

3. OGGETTO DEL PIANO

Oggetto del Piano è l’attribuzione di opzioni (le “Opzioni” o l’”Opzione”) per la sottoscrizione/acquisto, a facoltà della Società, di azioni ordinarie della medesima, di nuova emissione e/o detenute in portafoglio, aventi valore nominale pari a Euro 0,125 ciascuna (le “Azioni”). A ciascuna Opzione corrisponde il diritto di sottoscrivere/acquistare 1 azione; le Opzioni sono gratuite.

I diritti connessi alle Azioni sono indicati nello statuto della Società e dalla legge.

4. DURATA DEL PIANO

Il Piano ha durata quadriennale, dal 2006 al 2009. Durante ciascun anno di validità del Piano possono essere effettuate più attribuzioni di Opzioni.

5. DESTINATARI DELLE OPZIONI

Le Opzioni possono essere attribuite al *management (top management e middle management)* e ai dipendenti della Società o di società da quest’ultima direttamente o indirettamente controllate che, anche se non appartenenti alla

categoria dei dirigenti, siano assegnati a ruoli di particolare rilievo e contribuiscano al conseguimento dei risultati del Gruppo. Per controllo ai fini del presente Piano deve intendersi la disponibilità, diretta o indiretta, di oltre il 50% dei diritti di voto nell'ambito del capitale di tali società. L'individuazione di volta in volta dei singoli beneficiari partecipanti al Piano (i "Partecipanti" o il "Partecipante") e la determinazione del numero di Azioni oggetto delle singole attribuzioni di Opzioni è effettuata dal Consiglio in base alle proposte formulate dal Comitato.

6. PREZZO DI ESERCIZIO

Il prezzo di sottoscrizione/acquisto delle Azioni oggetto delle Opzioni è pari al prodotto di (i) il "Valore Normale" di un'Azione (come oltre definito) per (ii) il numero di Opzioni esercitate (il "Prezzo di Esercizio") ai sensi di quanto previsto ai successivi articoli 8 e 10.

Per "Valore Normale" si intende la media aritmetica dei prezzi di un'Azione rilevati sul mercato di borsa nel periodo compreso tra la Data di Attribuzione (come oltre definita) e lo stesso giorno del mese solare precedente.

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di adeguare i criteri di determinazione del Prezzo di Esercizio come sopra determinato, in linea ad eventuali modifiche dell'attuale legislazione fiscale.

7. ATTRIBUZIONE DELLE OPZIONI

L'attribuzione delle Opzioni viene comunicata al Partecipante a mezzo di lettera individuale (la "Lettera di Attribuzione"), redatta secondo il modello qui allegato sub A), la quale indica la data di attribuzione delle Opzioni intesa come data della

relativa delibera del Consiglio di Amministrazione (la “Data di Attribuzione”), il numero di Opzioni attribuite, il Valore Normale delle Azioni acquistabili/sottoscrivibili a seguito dell’esercizio delle Opzioni attribuite (determinato ai sensi del precedente articolo 6), le Date di Maturazione (come definite nel prosieguo) e le modalità di pagamento del Prezzo di Esercizio.

8. MATURAZIONE DELLE OPZIONI

- 8.1 Il 25 % delle Opzioni attribuite al Partecipante (la “Prima Tranche”) matura e diviene esercitabile a partire dalla data stabilita nella delibera con cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le Opzioni (la “Prima Data di Maturazione”).
- 8.2 L’ulteriore 25 % delle Opzioni attribuite al Partecipante (la “Seconda Tranche”) matura e diviene esercitabile a partire dallo stesso giorno dell’anno solare successivo alla Prima Data di Maturazione (la “Seconda Data di Maturazione”).
- 8.3. L’ulteriore 25 % delle Opzioni attribuite al Partecipante (la “Terza Tranche”) matura e diviene esercitabile a partire dallo stesso giorno dell’anno solare successivo alla Seconda Data di Maturazione (la “Terza Data di Maturazione”).
- 8.4 Il residuo 25 % delle Opzioni attribuite al Partecipante (la “Quarta Tranche”) matura e diviene esercitabile a partire dallo stesso giorno dell’anno solare successivo alla Terza Data di Maturazione (la “Quarta Data di Maturazione”).
- 8.5 Ciascuna delle tranches di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo, una volta intervenuta la rispettiva data di maturazione, è esercitabile, a facoltà del Partecipante, anche unitamente ad altre tranches a quella data eventualmente maturate e non ancora esercitate, in qualsiasi momento di ciascun esercizio sociale (“Periodo di Esercizio”), fermo restando quanto previsto dal successivo par. 8.6.

8.6 Le tranches maturate e non ancora esercitate successivamente alla Quarta Data di Maturazione potranno essere esercitate entro e non oltre la fine del quinto esercizio sociale successivo a quello in cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le Opzioni (la “Data di Scadenza”).

8.7 Indipendentemente dal momento di esercizio, le Opzioni sono esercitabili, in relazione a ciascuna tranche, solo per la totalità delle Opzioni che compongono la tranche medesima. In caso di mancato regolare esercizio per l’intera tranche, ivi compreso il mancato versamento dell’intero Prezzo di Esercizio ad essa relativo, tale esercizio sarà considerato come non avvenuto in relazione all’intera stessa tranche.

9. CONDIZIONE PER LA MATURAZIONE E L’ESERCIZIO DELLE OPZIONI

9.1 La maturazione delle singole tranches di Opzioni di cui al precedente Articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 e, quindi, la facoltà di esercizio delle Opzioni relative a dette tranches è subordinata alla condizione che l’“utile netto” risultante dal bilancio consolidato del Gruppo relativo a ciascun esercizio sociale antecedente la data di maturazione delle singole tranches di Opzioni indicate all’art. 8 che precede risulti non inferiore all’importo che il Consiglio determinerà, in sede di attribuzione delle Opzioni stesse, con riferimento al risultato che nel piano pluriennale é previsto in ciascuno degli esercizi interessati, (l’“Obiettivo”).

Il Consiglio in sede di approvazione del budget annuale avrà facoltà di adeguare l’Obiettivo a eventuali modifiche dei piani di sviluppo aziendale.

Si precisa che l’attribuzione delle Opzioni da parte del Consiglio non potrà che avere luogo nel primo semestre dell’esercizio sociale e che la Prima Data di

Maturazione non potrà che essere stabilita nel corso degli esercizi sociali successivi a quello in cui le Opzioni vengono attribuite.

10. ESERCIZIO E VALIDITA' DELLE OPZIONI

- 10.1 A seguito della maturazione di una delle tranches di cui ai paragrafi 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 il Partecipante può esercitare le Opzioni relative alla tranche stessa inviando una comunicazione scritta alla Società, redatta secondo il modello qui allegato sub B) o, nel caso il Partecipante utilizzi il finanziamento di cui al successivo paragrafo 10.5, secondo il modello qui allegato sub C), debitamente compilato e sottoscritto (la “Comunicazione di Esercizio”).
- 10.2 Il mancato esercizio, entro la Data di Scadenza, come definita dal paragrafo 8.6, di una o più delle tranches relative ad una medesima attribuzione di Opzioni, già maturate e non esercitate a tale Data di Scadenza, comporta la perdita definitiva ed irrimediabile del diritto di sottoscrizione/acquisto delle Azioni inerenti alla(e) tranche(s) non esercitate.
- 10.3 Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 10.5, la Comunicazione di Esercizio deve essere accompagnata da adeguata documentazione attestante il pagamento del Prezzo di Esercizio, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Lettera di Attribuzione.
- 10.4 La Società invierà al Partecipante un documento di conferma dell'avvenuta sottoscrizione/acquisto delle Azioni costituenti la(e) tranche(s) esercitata(e).
- 10.5 Qualora il Partecipante ne faccia richiesta, la Società concederà al medesimo un finanziamento per il pagamento del Prezzo di Esercizio. I termini e le condizioni del finanziamento verranno specificati in un'apposita comunicazione, che verrà inviata al Partecipante, fermo restando quanto segue:

- (i) il finanziamento si intenderà fruttifero di interessi al tasso che verrà determinato di volta in volta in base all'applicazione del tasso EURIBOR a 2 mesi, maggiorato dello 0,50 %, pro-tempore vigente;
- (ii) l'importo finanziato dovrà essere restituito alla Società, con gli interessi, in unica soluzione, alla scadenza del 120° giorno successivo alla data in cui le Azioni saranno state messe a disposizione del Partecipante ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 11.

11. GODIMENTO DELLE AZIONI

Le Azioni sottoscritte/acquistate da un Partecipante a seguito dell'esercizio di una o più tranches hanno godimento a partire dall'inizio dell'anno di esercizio in cui si è verificata la sottoscrizione/acquisto delle stesse, fermo restando che il godimento si estende anche a tutti gli utili di esercizi precedenti non ancora deliberati e distribuiti alla data di sottoscrizione/acquisto delle Azioni.

Le Azioni vengono messe a disposizione del Partecipante, appena possibile da un punto di vista amministrativo, conformemente alle istruzioni specificate dal Partecipante nella Comunicazione di Esercizio.

12. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PARTECIPANTE

- 12.1 Salva diversa determinazione del Consiglio o del Presidente del Comitato, la cessazione del rapporto di lavoro del Partecipante con la Società o, a seconda dei casi, con altra società del Gruppo a seconda del contesto (la "Cessazione del Rapporto di Lavoro"), per qualsiasi causa, comporta l'automatica esclusione del Partecipante dal Piano e la perdita di efficacia, definitiva ed irrimediabile, per

- le tranches non ancora maturate, delle Opzioni già attribuite alla data di cessazione del rapporto.
- 12.2 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 12.1, qualora alla data di Cessazione del Rapporto di Lavoro sussistano in capo ad un Partecipante al Piano Opzioni già maturate in relazione ad una o più tranches, ma non ancora esercitate, tale soggetto potrà esercitare le Opzioni medesime, in relazione a tali tranches già maturate entro 30 giorni dalla data di Cessazione del Rapporto di Lavoro, perdendo tali Opzioni ogni efficacia in caso di non esercizio entro tale termine .
- 12.3 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 12.1, in caso di Cessazione del Rapporto di Lavoro per decesso o invalidità permanente del Partecipante, le Opzioni già attribuite alla data di Cessazione del Rapporto di Lavoro del Partecipante, diverranno immediatamente esercitabili da parte degli eredi del Partecipante, in caso di decesso di quest'ultimo, o dal Partecipante medesimo, o suo rappresentante legale qualora sia incapace, in caso di sua invalidità permanente, per un periodo di un anno dalla data di Cessazione del Rapporto di Lavoro. Decorso tale periodo di un anno, le Opzioni diverranno definitivamente ed irrimediabilmente prive di efficacia.
- 12.4 In ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro del Partecipante con la Società conseguente a passaggio di questo ad altra società del Gruppo, non integra un'ipotesi di Cessazione del Rapporto di Lavoro ai fini delle disposizioni che precedono del presente articolo. Tale ipotesi è al contrario integrata nel caso in cui si verifichi un cambiamento di controllo, da intendersi come cessione a terzi (i) della società controllata di cui il Partecipante fa parte, da parte della Società o (ii) dell'azienda o del ramo aziendale nell'ambito del quale il Partecipante opera, da parte della Società o di sua controllata.

13. TUTELA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La facoltà di vendere a terzi Azioni sottoscritte o acquistate nell'ambito del Piano è soggetta ai generali obblighi di legge e, in particolare, alle norme contenute nel decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 concernenti l'abuso di informazioni privilegiate di cui si disponga in ragione della funzione svolta o posizione ricoperta. Ciascun Partecipante è esclusivamente responsabile dell'impostazione delle proprie strategie finanziarie anche in considerazione dell'eventuale applicabilità di restrizioni di legge in ordine alla possibilità di disporre delle Azioni.

14. DISCREZIONALITA'

L'attribuzione di Opzioni al Partecipante ha natura meramente discrezionale e non attribuisce a tale Partecipante alcun diritto a ricevere ulteriori attribuzioni nell'ambito del Piano o nell'ambito di altri piani della Società, siano essi attuali o futuri.

15. TRATTENUTE

Ove, per qualsiasi motivo, l'esercizio delle Opzioni da parte di un Partecipante esponesse la Società a responsabilità di sostituto di imposta o di natura previdenziale, la Società avrà il diritto di trattenere da qualsiasi pagamento a favore del Partecipante l'ammontare delle trattenute fiscali e previdenziali richieste per legge o, in alternativa, di subordinare l'emissione o consegna delle Azioni alla corresponsione di tale ammontare da parte del Partecipante.

16. DIVIETO DI CESSIONE DELLE OPZIONI

Le Opzioni non sono cedibili a terzi, nè possono essere fatte oggetto di differenti atti di disposizione. Le Opzioni possono essere esercitate unicamente dal Partecipante o dal suo rappresentante legale, in caso di incapacità, o da suoi eredi, in caso di decesso, nel rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 12.

17. MODIFICHE E CESSAZIONE DEL PIANO

17.1 L'Assemblea degli Azionisti può, in ogni tempo, modificare, integrare, o cessare il Piano come pure modificare il contenuto di Opzioni attribuite nell'ambito del Piano. Resta inteso che le modifiche, integrazioni al, o la cessazione del, Piano, come pure le modifiche al contenuto delle Opzioni, non possono pregiudicare i diritti nel frattempo perfezionatisi in capo ai Partecipanti in base al Piano. Ove l'Assemblea si avvalga della facoltà prevista nel presente paragrafo, ne verrà data comunicazione scritta ai Partecipanti interessati.

17.2 Fermo restando quanto indicato nel secondo periodo del precedente paragrafo 17.1, in presenza di operazioni straordinarie che incidono sulla struttura formale del capitale sociale della Società (quali, a titolo meramente indicativo, frazionamenti azionari, fusioni per incorporazione, scissioni), il numero delle Azioni oggetto delle Opzioni attribuite nell'ambito del Piano ed il relativo prezzo di esercizio per Azione (corrispondente al Valore Normale di quest'ultima), si intenderanno automaticamente modificati al fine di riflettere le suddette variazioni. Di dette modifiche verrà data comunicazione scritta al Partecipante.

17.3 In ogni momento, il Consiglio potrà affidare la gestione degli adempimenti amministrativi connessi al Piano, in tutto o in parte, a società fiduciaria o comunque specializzata.

18. SPESE

Le spese e l'imposta di registro relative a ciascuna sottoscrizione/acquisto di Azioni sono integralmente ed esclusivamente a carico della Società.

19. FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia concernente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del Piano è esclusivamente competente il Foro di Milano.